

Cass. pen. Sez. III, (ud. 04-10-2007) 21-11-2007, n. 42980

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere

Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere

Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M.A., N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 29/04/2005 CORTE APPELLO di BOLOGNA;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SQUASSONI CLAUDIA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Baglione Tindari, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con sentenza 11 gennaio 2003 il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Bologna, procedendo con il rito abbreviato, ha ritenuto D.M.A. responsabile dei reati di associazione a delinquere, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, favoreggiamento dello ingresso clandestino nel territorio nazionale di numerose donne straniere e - concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti ed applicata la diminuzione del rito - lo ha condannato alla pena di anni due, mesi sei di reclusione e L. 22.000.000 di multa.

La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza 29 aprile 2005.

Per giungere a tale conclusione, i Giudici di merito hanno ritenuto che l'attività dello imputato, che accoglieva le donne alla frontiera o al loro arrivo a (OMISSIS) e provvedeva alla loro immediata collocazione logistica, integrasse gli estremi del reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3. Indi, la Corte ha evidenziato le risultanze processuali dalle quali emergeva il coinvolgimento del D.M. nella attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione: l'imputato metteva a disposizione delle donne i suoi appartamenti, le accompagnava sul luogo del lavoro, le controllava ed era presente al momento della consegna del denaro da parte delle ragazze ai coimputati.

I Giudici hanno disatteso la richiesta difensiva di concessione della attenuante prevista dall'art. 114 c.p. rilevando l'importanza delle condotte materiali dello imputato che, per un certo periodo, ha gestito di persona la illecita attività.

Il preciso coinvolgimento partecipativo del D.M. all'intento comune di commettere i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione ha permesso alla Corte di Appello di ritenere sussistente il delitto di associazione a delinquere e di disattendere la contraria tesi difensiva sul punto.

Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:

- che l'ingresso clandestino delle straniere è stato realizzato interamente dai coimputati, mentre il D.M. rivestiva un ruolo secondario teso a favorire la loro permanenza nel territorio (per cui il reato contestabile era quello previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5);
- che per la modestia, sia sotto il profilo temporale sia di rilevanza, del suo contributo era applicabile la previsione dell'art. 114 c.p.;
- che era ipotizzabile un concorso nei reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (per i quali ha reso puntuale confessione), ma non sussistevano gli estremi per configurare il delitto associativo.

Deve, innanzi tutto, precisarsi come le censure ora al vaglio di legittimità erano già state sottoposte all'esame della Corte territoriale e, prese nella dovuta considerazione, sono state confutate con corretto e completo apparato argomentativo; di tale motivazione, il ricorrente non sempre tiene conto nella formulazione dei motivi di ricorso che, sotto tale profilo, devono ritenersi generici perchè non in sintonia con le ragioni giustificatrici dello impugnato provvedimento.

Le censure dell'imputato sono, anche, infondate. La condotta punibile dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3 relativa alla immigrazione riguarda il compimento di atti diretti a consentire l'ingresso illegittimo nel territorio in violazione delle disposizioni normative in materia. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le attività dirette a favorire tale ingresso non sono solo quelle specificatamente finalizzate a permettere l'arrivo in Italia degli stranieri, ma anche quelle immediatamente successive tese a garantire il buon esito della operazione, la sottrazione ai controlli della Polizia, l'avvio dei clandestini verso la località di destinazione. Pertanto, rientrano nel novero delle condotte punibili tutte quelle di fiancheggiamento e di cooperazione collegabili all'ingresso degli stranieri (ex plurimis Cassazione, Sezione 1<sup>a</sup> sentenza 7045/2000); tali sono le attività poste in essere dall'imputato che, d'accordo con gli organizzatori del viaggio clandestino, si occupava di ricevere le donne, di evitare controlli sul loro ingresso nel territorio e di collocarle in luogo sicuro.

Per quanto concerne i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, deve precisarsi che l'imputato ha reso ampia confessione ed ha solo sollecitato l'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 114 c.p.; la norma prevede una riduzione di pena se l'apporto causale di un concorrente ha avuto una efficacia "minima" sulla realizzazione del reato comune.

Ora le condotte dello imputato sono state analiticamente descritte nella sentenza in esame che ha avuto cura di precisare come il D. M. avesse un ruolo di rilievo nella organizzazione (fino a gestirla personalmente dopo la fuga e l'arresto dei coimputati); pertanto, non è sostenibile la tesi di un irrilevante apporto eziologico alla gestione della impresa delittuosa.

Anche la conclusione dei Giudici di merito sulla esistenza del reato associativo consegue logicamente alla ricostruzione dei fatti effettuata dalla sentenza (e sulla quale il ricorrente non ha formulato censure); l'imputato risultava pienamente inserito nella organizzazione con compiti che non si conciliano con la pretesa occasionalità del suo contributo e che manifestano il preciso coinvolgimento partecipativo all'intento comune di commettere una serie indefinita di delitti in materia di prostituzione (come sinteticamente, ma correttamente evidenziato dalla Corte di Appello).

Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge.  
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2007.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2007

**MASSIMA**

In tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per "attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione della legge" non devono intendersi soltanto quelle condotte specificamente finalizzate a consentire l'arrivo in Italia degli stranieri, ma anche quelle, immediatamente successive, intese a garantire il buon esito dell'operazione, la sottrazione ai controlli della polizia e l'avvio dei clandestini verso la località di destinazione e, in genere, tutte quelle attività di fiancheggiamento e di cooperazione collegabili all'ingresso degli stranieri.